

Il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza

Vista la nota del 26.05.2012 della Responsabile Area Minori del servizio Sociale del Comune (omissis) ed il quesito relativo al rilascio di copie di atti concernenti gli interventi socio-assistenziali del Servizio stesso,

osserva

Premesso che nell'ambito del procedimento amministrativo l'interessato ha diritto di accesso ai documenti che lo riguardano, ai sensi della legge n.241/90, tale diritto deve, tuttavia, essere coordinato con il diritto alla riservatezza, nell'ipotesi in cui i predetti documenti contengano dati sensibili relativi anche ad altre persone, dati tutelati dal diritto alla riservatezza previsto dall'art. 1 e ss. della legge n.196/2003

Nel caso sottoposto all'attenzione del Garante si può ritenere che accanto al diritto della madre di essere posta al corrente del contenuto della segnalazione del pediatra, sussista anche il diritto del figlio minore di opporsi all'accesso a tali dati, che hanno sicuramente natura sensibile, in quanto attinenti alla sua salute, intesa in senso pieno e con riferimento anche alle sue condizioni psicofisiche ed alle relazioni con i componenti del proprio nucleo familiare

Tenuto conto, perciò, che l'interessato ha diritto di opporsi all'accesso ai propri dati personali, ai sensi dell'art. 7 co.4, legge n.196/2003, tale diritto deve considerarsi operante anche a favore del minore, tanto più nei casi in cui la segnalazione oggetto di trattamento contenga circostanze ed elementi di valutazione tali da configurare anche un potenziale conflitto di interessi tra il minore stesso e la persona che intende avere accesso agli atti, nel caso in esame il genitore, la cui condotta presumibilmente è stata portata a conoscenza del Servizio per gli opportuni interventi di protezione

Poiché il minore non ha, tuttavia, capacità di agire e quindi di esercitare validamente i diritti di cui è titolare, nei casi in cui si configuri un conflitto anche potenziale di interessi con i genitori che lo rappresentano, occorre sottoporre la questione al Giudice Tutelare, perché la valuti e decida in proposito, anche eventualmente con la nomina di un curatore speciale, che superi in tal modo il conflitto di interessi tra il minore ed il genitore

Qualora, poi, la questione sia già stata sottoposta all'Autorità Giudiziaria, spetterà alla stessa prendere ogni provvedimento in relazione al diritto del genitore di accedere agli atti della procedura che lo riguardano.

Luigi Fadiga

Bologna, 10 luglio 2012

Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza



Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna
E-mail: garanteintanzia@regione.emilia-romagna.it - tel. 051 527. 5860 fax 051 527. 5461